



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 21 TFT 02 del 26 luglio 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale è esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale: PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Di seguito il procedimento 01/B, completo delle motivazioni, il cui dispositivo è già stato pubblicato nel Comunicato Ufficiale 11 TFT 01 del 12 luglio 2022:

Procedimento n.01/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Manfredi Lanza

Componente Avv. Felice Luigi Crosta - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. CITRANO ALBERTO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A. S.D. Sporting Cefalù;
- 2) SOCIETA' A.S.D. SPORTING CEFALU'.

La Procura Federale, con nota prot. 19788/487 pfi 21-22/PM/ag del 16 giugno 2022, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

- a) il Sig. **Alberto Citrano**, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Sporting Cefalù, per rispondere della violazione dell'art.4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 108, comma 1, delle NOIF, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Sporting Cefalù, subordinato la concessione dello svincolo del calciatore minore Sig. Antonio Mazzola al pagamento da parte del padre dello stesso della somma di € 200,00;
- b) la Società **A.S.D. Sporting Cefalù** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Alberto Citrano, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza dibattimentale del 12 luglio 2022 è comparso il Sig. Alberto Citrano, in proprio e nella qualità di attuale Presidente della Società A.S.D. Sporting Cefalù, assistito dal proprio difensore di fiducia come da procura in atti.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Boscarino, intervenuto all'udienza tramite collegamento in teleconferenza, ha insistito nei motivi del deferimento chiedendo applicarsi:

- l'inibizione di mesi nove a carico del Sig. Alberto Citrano;
- la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille) a carico della Società A.S.D. Sporting Cefalù.

Il difensore degli incolpati, dopo avere illustrato le proprie argomentazioni ivi comprese quelle contenute negli atti di difesa prodotti, ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti ed ha chiesto, in via del tutto subordinata, che agli stessi, ove dovessero essere ritenuti responsabili delle incolpazioni contestate, venissero applicate sanzioni nei minimi edittali.

Ciò premesso ed esaminati gli atti il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare si evidenzia che quanto contestato nel capo di imputazione risulta documentalmente provato.

Il presente provvedimento nasce dalla segnalazione inviata al Comitato Regionale Sicilia dal Sig. Santi Oliver Mazzola, padre del calciatore minore Sig. Antonio Mazzola tesserato, per la stagione sportiva 2021-2022 (dal 15 ottobre 2021), per la Società A.S.D. Sporting Cefalù, il quale lamentando il comportamento del presidente di detta società Sig. Citrano, chiedeva che venissero svolti degli accertamenti su una presunta richiesta di denaro avanzata nei suoi confronti per concedere lo svincolo del proprio figlio.

Dalla documentazione in atti risulta che in effetti lo svincolo del giovane calciatore Antonio Mazzola è avvenuto solo dopo il versamento della somma di € 200,00. In particolare dagli screen shot dei messaggi intervenuti via whatsapp, aventi valore di prova documentale, tra il Sig. Santi Oliver Mazzola e il Sig. Alberto Citrano risulta evidente che lo svincolo del calciatore veniva dalla società subordinato al versamento della suindicata somma, comprendente anche parte della quota associativa per la partecipazione alle attività della scuola calcio frequentata dal minore Antonio Mazzola per il periodo ottobre e parte di novembre 2021.

La subordinazione dello svincolo al versamento della somma di € 200,00 emerge chiaramente dal messaggio inviato alle ore 14,14 del 30/11/2021 dal Sig. Citrano al Sig. Santi Oliver Mazzola con il quale lo stesso lo informava di avere "parlato con gli altri dirigenti e nessuno è d'accordo sullo svincolo"; e dal successivo messaggio delle ore 13,20 del 01/12/2021, conseguente alle vibrato proteste del Sig. Santi Oliver Mazzola, con il quale il Sig. Alberto Citrano comunicava a quest'ultimo di aggiungere nella causale del versamento "svincolo Mazzola". Abbiamo deciso che non appena fai il bonifico di 200 svincolo tuo figlio".

Alla declaratoria di colpevolezza in capo al Sig. Alberto Citrano consegue la responsabilità diretta della Società deferita.

Le sanzioni seguono come da dispositivo già pubblicato con C.U. 11 del 12/07/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

al Sig. Alberto Citrano la inibizione di mesi due;

alla A.S.D. Sporting Cefalù a titolo di responsabilità diretta l'ammenda di € 400,00 (quattrocento).

Il relatore
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Riunione del giorno 26 luglio 2022

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Alessandro Boscarino.
E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 3/B:

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Felice Luigi Crosta - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Il sig. FRANCESCO CHIMENTI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. San Giorgio Piana);
- 2) L'A.S.D. SAN GIORGIO PIANA

La Procura Federale con nota Prot.20888/534pfi21-22/PM/ps del 30 giugno 2022 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

- a) il sig. Francesco Chimenti, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Giorgio Piana, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.2.2022, a seguito dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo relativi alla gara Accademia Trapani-San Giorgio Piana disputata in data 30.1.2022 e valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021/2022, inviato all'arbitro dell'incontro appena citato il seguente messaggio, attraverso il social network Facebook: *<sei un indegno. Non solo hai rovinato la partita di domenica hai avuto pure il coraggio di scrivere minchiate e farmi prendere 7 giornate di squalifica. Ti auguro di non incontrarmi mai più in un campo di calcio. Vergognati>*. il sig. Francesco Chimenti, in particolare, aveva preso parte nelle fila della squadra ospite alla gara Accademia Trapani-San Giorgio Piana disputata in data 30.1.2022 ed era stato espulso dall'arbitro e sanzionato dal Giudice Sportivo con una squalifica "per sette gare effettive";
- b) la società A.S.D. San Giorgio Piana a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Chimenti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza dibattimentale del 26.07.2022, così fissata l'udienza, nessuno è comparso per i deferiti sebbene agli stessi sia stato ritualmente comunicato l'avviso di trattazione dell'odierna udienza, né gli stessi, nei termini, hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1) Per il sig. Francesco Chimenti, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Soc. A.S.D. San Giorgio Piana, la sanzione di quattro gare di squalifica;
- 2) Per l'A.S.D. San Giorgio Piana, la sanzione dell'ammenda di € 400,00 per responsabilità oggettiva.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione al sig. Francesco Chimenti risulta provato non solo dalla produzione dello *screenshot* del profilo Facebook riferibile al sig. Francesco Chimenti, ma anche dalla dichiarazione resa da quest'ultimo al rappresentante della Procura Federale, delegato delle indagini, con cui ha ammesso di essere l'autore dello scritto sebbene abbia giustificato il suddetto comportamento riferendo di essere stato preso da un momento di rabbia dovuto alla pesante squalifica subita.

La dichiarazione così come riportata risulta certamente lesiva della reputazione del direttore di gara in quanto tende a mettere in dubbio non solo la imparzialità di quest'ultimo ma anche la veridicità di quanto dallo stesso riportato in sede di refertazione; la stessa risulta lesiva anche dell'intera classe arbitrale che si fa garante del rispetto delle regole e del regolare svolgimento dei campionati.

La dichiarazione lesiva inoltre è da considerarsi pubblica per essere stata riportata sul social network "Facebook" che per sua natura è diretta ad una platea indeterminata di soggetti.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo al già menzionato tesserato consegue la responsabilità indiretta della Società deferita.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- al Sig. Chimenti Francesco, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.S.D. San Giorgio Piana, la squalifica per tre gare;

- all'A.S.D. San Giorgi Piana, ammenda di € 200,00 per responsabilità oggettiva.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

il relatore
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 26 luglio 2022

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA